

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

| | |
|----------------------|---|
| (MI) TENELLA SILLANI | Presidente |
| (MI) STELLA | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) FAUSTI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) FERRARI | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (MI) GRIPPO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore ESTERNI - FERRARI PIERPAOLO

Seduta del 21/07/2020

FATTO

La parte ricorrente ha chiesto il rimborso della somma di euro 3.873,99, a titolo di commissioni e oneri non maturati e non ristornati a seguito dell'anticipata estinzione di un prestito contro cessione del quinto della retribuzione stipulato nel mese di maggio 2018, oltre agli interessi legali e alla rifusione delle spese per la difesa tecnica. L'intermediario, con le controdeduzioni, ha chiesto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Nella Decisione n. 26525/19 il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto:

- "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front";
- "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi up front, si argomenta per tale fattispecie che: "non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 sexies TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentato dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento."

Il Collegio, anche alla luce dei nuovi criteri sopra esposti, richiama e aggiorna il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni (comunque denominate) e l'intermediario è quindi tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014 e decisione n. 26525/19).

In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, si conclude che le richieste del cliente meritano di essere accolte secondo il prospetto che segue:

Dati di riferimento del prestito

| | | | |
|------------------------------|-------------|--|--------|
| Importo del prestito | € 22.498,38 | Tasso di interesse annuale | 9,00% |
| Durata del prestito in anni | 10 | Importo rata | 285,00 |
| Numero di pagamenti all'anno | 12 | Quota di rimborso pro rata temporis | 85,83% |
| Data di inizio del prestito | 01/07/2018 | Quota di rimborso piano ammortamento - interessi | 76,54% |

| rate pagate | 17 | rate residue | 103 | Importi | Natura onere | Percentuale di rimborso | Importo dovuto | Rimborsi già effettuati | Residuo |
|------------------------------|----|--------------|-----|-----------------|--------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|
| Oneri sostenuti | | | | | | | | | |
| Spese di istruttoria (A) | | | | 680,00 | Upfront | 76,54% | 520,46 | | 520,46 |
| Oneri di intermediazione (B) | | | | 3.591,00 | Upfront | 76,54% | 2.748,49 | | 2.748,49 |
| Totale | | | | 4.271,00 | | | | | 3.268,95 |

| | |
|----------------------|--|
| Campi da valorizzare | |
| Campi calcolati | |

La domanda di ristoro delle spese per la difesa tecnica è respinta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 3.268,95, oltre interessi dal reclamo al saldo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
CHIARA TENELLA SILLANI